

## COMPENSAZIONE CREDITI ERARIALI

Gentile Associato,

La legge di Bilancio 2022 ha elevato in via definitiva la soglia per i crediti d'imposta e i contributi, portandola a **2 milioni di euro**.

L'art. 1, c. 72, della legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021) ha **elevato il limite di compensazione orizzontale dei crediti di imposta e dei contributi in F24 a euro 2.000.000**. Va subito detto che il nuovo limite è identico a quello fissato dal decreto Sostegni per il solo 2021. La manovra, però, esce dai binari degli interventi emergenziali e stabilizza a regime il nuovo limite.

Si ricorderà che, in principio, la compensazione era ammessa solo per 516.000 euro, limite poi aumentato a 700.000 euro (art. 34, c. 1 L. 23.12.2000, n. 38).

Nell'applicazione del limite va ricordato che **il plafond vale per anno di presentazione del modello F24** e non per anno di formazione del credito.

La compensazione in F24 non è necessaria per le cosiddette compensazioni verticali, ossia per le compensazioni di crediti utilizzati per il pagamento di debiti della medesima imposta, relativi a periodi successivi a quello di maturazione del credito (art. 4, c. 3 D.L. 2.03.1989, n. 69).

Va ricordato che **il limite alla compensazione non si applica** per taluni **crediti di imposta** previsti dalla legge e in genere dove esiste uno specifico plafond di spesa pubblica. Per tali crediti la norma istitutrice potrebbe prevedere il diritto a compensazione senza limiti o il limite speciale di 250.000 euro/anno.

Sfuggono ai limiti di compensazione anche le **eccedenze di versamenti per ritenute di lavoro autonomo e dipendente** che fino a qualche anno fa venivano scalate direttamente dai versamenti successivi. Tale compensazione, in virtù dell'art. 15 D.Lgs. 21.11.2014, n. 175, mantiene, pertanto, natura di compensazione verticale, pur dovendosi fare in F24 e può essere effettuata ai soli fini del pagamento di analoghe ritenute.

Si ritiene opportuno richiamare l'attenzione, anche per l'anno corrente, sulle disposizioni riguardanti **l'utilizzazione in compensazione dei crediti erariali** eventualmente maturati nel corso dell'**esercizio 2021**.

Il D.L. n. 50/2017 all'art. 3 ha introdotto un'importante novità in materia di utilizzo in compensazione dei crediti; tale novità è relativa al limite di importo oltre il quale è necessario richiedere l'apposizione del **visto di conformità** per l'utilizzo del credito stesso.

Il **nuovo limite** introdotto è stato ridotto da 15.000,00 euro (L. n. 147/2013 Legge di Stabilità 2014) a **5.000,00 euro** ed è in vigore dal 24.04.2017.

Pertanto i contribuenti che utilizzano in compensazione i crediti relativi:

- alle imposte sui redditi e alle relative addizionali;
- alle ritenute alla fonte di cui all'art. 3 DPR n. 602/73;
- alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito;
- all'imposta regionale sulle attività produttive;

per importi superiori ad euro 5.000,00 annui, avranno **l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità** o la firma del revisore, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito. Naturalmente tale obbligo decorre solo se il singolo tributo supera la soglia di euro 5.000,00.

In analogia a quanto stabilito per l'Iva, oggi la norma prevede espressamente l'obbligo di **preventiva trasmissione** della dichiarazione da cui emerge il credito per la compensazione dello stesso in F24: sono soggette all'obbligo di **preventiva presentazione della dichiarazione** o dell'istanza da cui emerge il credito le **compensazioni per importi superiori a 5.000 euro annui**, riguardanti imposte sostitutive, imposte sui redditi e addizionali, irap (o Iva).

Lo ha specificato l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 110 del 31 dicembre 2019, con cui ha chiarito che il credito potrà essere compensato **a partire dal decimo giorno successivo** a quello di corretta presentazione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione o dell'istanza da cui emerge il credito stesso.

Nello specifico, quindi, con il decreto fiscale 2020 si estende ai crediti utilizzati in compensazione tramite modello F24 per importi superiori a 5.000 euro annui, relativi alle imposte sui redditi e all'irap (comprese le addizionali e le imposte sostitutive), l'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito (in precedenza tale obbligo era previsto solo per l'utilizzo in compensazione dei crediti Iva).

Quindi, se il credito utilizzato in F24 supererà la soglia di euro 5.000,00 per il singolo tributo (anche a seguito di più compensazioni; ad esempio, Ires 2021 compensata per pagare un debito Iva di euro 3.000,00 e ancora per pagare un debito di ritenute di euro 3.500), la Dichiarazione dei Redditi 2022 (da presentare entro il termine ordinario del 30 novembre 2022) dovrà **1)** prevedere il visto di conformità o la firma del revisore (con valenza di visto); **2)** "anticipare", in termini di invio, almeno di dieci giorni l'utilizzo del credito.

Si segnala che tali nuove disposizioni riguardano esclusivamente la compensazione dei crediti sopracitati con altri tributi, contributi previdenziali e assistenziali o altre somme di cui all'art. 17 D. Lgs 241/1997 (c.d. **compensazione "orizzontale" o "esterna"**). Restano invariate, quindi, le modalità di compensazione dei crediti con debiti relativi alla medesima imposta (c.d. compensazione "verticale" o "interna").

Il decreto fiscale 2020, inoltre, estende alla generalità dei contribuenti l'obbligo di utilizzare i **servizi telematici** resi disponibili dall'Agenzia delle entrate per la presentazione dei **modelli F24 contenenti compensazioni di crediti d'imposta**.

Occorre ricordare che il modello F24 può essere presentato attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate: direttamente dal contribuente o dal sostituto d'imposta, utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online"; avvalendosi di un intermediario abilitato.

L'obbligo di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate non sussiste qualora l'esposizione del credito nel modello F24 rappresenti una mera modalità alternativa allo scomputo diretto del credito medesimo dal debito d'imposta pagato nello stesso modello F24.

In ogni caso, a prescindere dalla tipologia di compensazione effettuata, resta fermo l'obbligo di presentare il **modello F24 "a saldo zero" esclusivamente attraverso i servizi telematici**.

I contribuenti, pertanto, (titolari di partita Iva o meno) hanno l'obbligo di utilizzo del **canale dell'Agenzia delle Entrate** per **tutte le compensazioni nel modello F24** a prescindere dalla tipologia di imposta a credito e dall'importo utilizzato (1).

Si ricorda che dal 1° gennaio 2011, per effetto dell'art. 31 del D.L. n. 78/2010, i crediti erariali non possono essere utilizzati in compensazione in presenza di debiti erariali e relativi accessori risultanti da **iscrizioni a ruolo di importo superiore ad euro 1.500** per i quali è scaduto il termine di pagamento e non sono stati onorati.

Relativamente all'aspetto sanzionatorio l'articolo 31 c.1 del D.L. n. 78/2010, ha previsto l'applicazione di una sanzione del 50% dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori per i quali è scaduto il termine di pagamento, fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente

---

<sup>1</sup>Tale obbligo è relativo anche ai crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi

compensato. La sanzione sarà misurata, quindi, sull'intero importo del debito, ma troverà un limite nell'ammontare compensato.

Nel caso di importo compensato inferiore alla metà del debito, invece, la sanzione corrisponderà all'ammontare compensato.

L'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 31 è effettuata con riferimento a ciascuna indebita compensazione operata in presenza di debiti iscritti a ruolo scaduti e non pagati superiori al limite di 1.500 euro.

Per A.GI.SCO.

dott. Francesco Lerro